

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA”

INDICE

- 1. Finalità ed obiettivi**
- 2. Dotazione finanziaria**
- 3. Regime d'aiuto**
- 4. Soggetti ammissibili**
- 5. Soggetti non ammissibili**
- 6 Caratteristiche del partenariato**
- 7. Caratteristiche dei progetti**
- 8. Durata dei progetti**
- 9. Entità del contributo**
- 10. Spese Ammissibili**
- 11. Istruttoria delle domande e dei progetti**
- 12. Approvazione graduatoria e concessione contributo**
- 13. Modalità di presentazione della domanda**
- 14. Rendicontazione ed erogazione del contributo**
- 15. Decadenza del contributo**
- 16. Ispezioni e controlli**
- 17. Obblighi dei soggetti beneficiari**
- 18. Sintesi scadenze del bando**
- 19. Informazioni**
- 20. Trattamento dati personali**
- 21. Responsabile del procedimento**

1. Finalità ed obiettivi

Regione Lombardia, in attuazione della dgr 5943 del 5/12/2016, con il presente bando intende sostenere la realizzazione di progetti volti a promuovere e valorizzare la pratica sportiva in particolare presso i giovani di età superiore ai 18 anni, ad adulti, ad anziani o a fasce di popolazione svantaggiate e a forte rischio di marginalizzazione.

I progetti sono finalizzati:

- all'inclusione, integrazione e responsabilità sociale;
- al superamento del disagio, e al recupero di comportamenti devianti;
- alla promozione del benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita;

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta a complessivi 200.000,00 euro a valere sul Bilancio 2017 e 2018, incrementabili fino a 350.000,00 euro in funzione delle disponibilità del Bilancio regionale.

3. Regime d'aiuto

I contributi oggetto del presente bando, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), e 6 (controllo).

La modulistica da produrre per la concessione degli aiuti "de minimis" a carico dei beneficiari che svolgono attività economica sarà resa disponibile nel sistema informatico per la presentazione delle domande.

Si precisa che in diritto UE si considera "impresa" qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un'attività economica; anche le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività economica sono considerate in senso UE.

Il concetto di impresa quindi non ha un impatto soggettivo e non dipende né dalla natura giuridica, né dall'esistenza o meno di scopo di lucro, invece va considerato l'ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto. Se quindi il soggetto beneficiario di misure di intervento presenta le caratteristiche di cui sopra, si ha la necessità di verificare se e come applicare la disciplina relativa agli aiuti di stato (in concomitanza degli altri elementi dell'aiuto). Per tale motivo è richiesta la compilazione dell'apposita modulistica.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000,00 euro) ex art. 3, comma 2 del reg. U.E n. 1407/2013, il richiedente non potrà beneficiare di contributi a valere sul presente bando.

L'apposita modulistica deve pertanto essere utilizzata per acquisire le informazioni autocertificate dai soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 47 dl D.P.R. 445/2000.

Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nell'accezione di cui sopra, nel rispetto della definizione di "impresa unica".

L'articolo 2 (Definizioni) del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alla soglia massima degli aiuti concedibili ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1407/2013, si precisa quanto segue:

- l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- non potranno essere concesse nuove misure di «de minimis» nel caso di superamento di tale soglia.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma dell'art. 5, comma 1 del regolamento U.E. 1407 del 2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (1) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento.

Ai sensi del art. 5, comma 2 del sopra citato regolamento, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il legale rappresentante di ogni soggetto (inteso come impresa) candidato a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

La concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente Bando non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013
- alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014.

In caso di svolgimento di attività economica, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.

I soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014.

4. Soggetti ammissibili

Possono presentare proposte progettuali, **esclusivamente in partenariato**, i soggetti che alla data di presentazione on line della domanda risultano possedere i seguenti requisiti in alternativa:

- a) I Comitati/Delegazioni regionali/provinciali di:
 - Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o di una Federazione Sportiva Paralimpiche;
 - Discipline Sportive Associate (DSA);
 - Enti di Promozione Sportiva (EPS)
- b) Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte al Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive Paralimpiche, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva;
- c) gli enti pubblici;
- d) Le organizzazioni private non profit che abbiano finalità formative e/o socio educative.

Il partenariato deve essere costituito da un minimo di due soggetti di cui almeno uno appartenente obbligatoriamente al mondo sportivo (lettere a e b).

Tutti i soggetti del partenariato devono avere sede legale o operativa in Lombardia.

Ciascun soggetto può candidarsi ad un solo Progetto.

5. Soggetti non ammissibili

Non sono ammissibili i soggetti che:

- a) Non presentano i requisiti di cui al punto 4;
- b) Siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso;

- c) Siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso;
- d) Siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

6. Caratteristiche del partenariato

La formalizzazione del partenariato tra i soggetti di cui al punto 4, deve avvenire obbligatoriamente con le seguenti modalità:

a) Accordi di partenariato

Stipula di un "Accordo di partenariato" sottoscritto dai Rappresentanti legali del soggetto capofila e di tutti i partner, nel quale siano precisati i seguenti elementi:

- l'ambito, l'oggetto e la durata dell'accordo;
- i ruoli e le attività attribuiti ai componenti dell'accordo;
- gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, assunti da ciascun componente dell'accordo (costi direttamente sostenuti nell'ambito del Progetto, quota parte di competenza dell'eventuale contributo, ecc.).

Di seguito i ruoli dei soggetti del partenariato:

1. Soggetto capofila

Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto ammissibile ai sensi di quanto disposto al precedente paragrafo 4 "Soggetti ammissibili".

Il Soggetto Capofila:

- assume il coordinamento dei vari interventi e delle attività progettuali ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner;
- contribuisce al progetto anche con risorse proprie e svolge attività traducibili in voci di spesa ammissibili;
- è destinatario finale di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto;
- è il soggetto che presenta la domanda di partecipazione al bando e dell'invio di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti;
- è il soggetto che presenta rendicontazione di realizzazione del progetto in capo a ciascun partner;
- è il soggetto interlocutore ufficiale di Regione Lombardia in ordine ad ogni tipo di comunicazione e richiesta di verifica/controllo che si renderanno necessari in ogni fase del procedimento amministrativo legato al progetto presentato sul presente avviso;
- è il soggetto che trasmette il monitoraggio del progetto, il rispetto degli impegni assunti e della segnalazione tempestiva di eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell'intervento;
- è il soggetto che riceve le quote di contributo erogate complessivamente da parte di Regione Lombardia ed è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner e documenterà in sede di rendicontazione finale per la quota relativa all'acconto intermedio ed eventualmente a fronte di specifica richiesta per la quota relativa al saldo finale;

2. Soggetto partner

Il ruolo di partner può essere rivestito da un soggetto ammissibile ai sensi di quanto disposto al precedente punto 4. "Soggetti ammissibili".

Il partner:

- È obbligato a contribuire al progetto anche con risorse proprie e svolge attività traducibili in voci di spesa ammissibile;
- è destinatario finale di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto;
- trasmette al soggetto capofila la documentazione necessaria per la domanda di contributo e per la relativa rendicontazione e ogni altra informazione richiesta dal capofila nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Caratteristiche dei progetti

I soggetti di cui al precedente punto 4 devono presentare progetti che contengano le seguenti caratteristiche:

- essere rivolti a giovani di età superiore ai 18 anni fino a 30 anni, e/o ad adulti oltre i 30 anni e/o anziani oltre i 65 anni e/o a fasce di popolazione svantaggiate o a forte rischio di marginalizzazione;
- avere tra gli obiettivi almeno uno tra quelli indicati al paragrafo 1 "Finalità e obiettivi";
- avere durata non inferiore a 12 mesi;
- essere interamente realizzati in Lombardia;
- presentare un piano economico dettagliato specificando per ciascuna voce di costo le spese preventivate, eventuali cofinanziamenti sul costo totale del progetto e valorizzazioni (nel caso delle valorizzazioni – il criterio di calcolo utilizzato per la determinazione del relativo ammontare).

Non sono ammissibili progetti che:

- fanno riferimento a singole manifestazioni ed eventi sportivi,
- includono l'attività sportiva ordinaria;
- presentano un piano economico con una sola tipologia di voce di spesa;

8. Durata dei progetti

I progetti dovranno avere durata di almeno 12 mesi ed essere avviati entro il 30 maggio 2017 e rendicontati entro e non oltre il 30 giugno 2018.

9. Entità del contributo

I soggetti potranno richiedere un contributo per la realizzazione del progetto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore ad **euro 10.500,00 e non superiore ad euro 70.000,00 (il costo minimo del progetto dovrà quindi ammontare a 15.000,00 euro)**.

La quota di progetto non coperta da contributo, pari al massimo al 30% delle spese sostenute dai beneficiari, potrà essere garantita da:

- cofinanziamento monetario attraverso l'utilizzo di risorse proprie per la compartecipazione alle spese ammissibili sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali;
- valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto;
- contributi concessi da altri soggetti pubblici e privati.

10. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- Personale dipendente del capofila o del soggetto partner;
- Personale non dipendente del capofila o soggetto partner contrattualizzato per il periodo di attuazione del progetto;
- Iniziative di comunicazione quali ad esempio materiale informativo, eventi, sito internet per la diffusione e promozione del progetto;
- Beni strumentali necessari all'attuazione del progetto;
- Spese generali per una percentuale non superiore al 5% delle totale delle contributo ammissibile.

Le spese devono essere sostenute dai beneficiari (capofila e partner) debitamente quietanzate così come previsto al successivo punto 14, nel periodo compreso tra la data di avvio del progetto e fino alla data di conclusione del progetto comunicata in domanda;

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- le spese per investimenti ammortizzabili (acquisto, manutenzione e ristrutturazione immobili, canoni di leasing...);
- le spese rendicontate e liquidate su altre iniziative regionali;
- le spese sostenute nel periodo precedente la data di avvio del progetto.

11. Istruttoria delle domande e dei progetti

Le domande presentate verranno istruite a livello formale e di merito.

Solo le domande che risulteranno ammissibili all'istruttoria formale accederanno all'istruttoria di merito.

a) Istruttoria formale

L'istruttoria formale riguarda la verifica dei requisiti di ammissibilità formale di cui al punto 4 del bando. L'istruttoria formale verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Domande presentate con modalità difformi rispetto a quelle previste dal presente bando non verranno sottoposte ad istruttoria formale.

b) Istruttoria di merito

L'istruttoria di merito verrà effettuata entro 30 giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale, sulla base dei criteri di valutazione dettagliati nella tabella sotto indicata relativi sia ai contenuti quali-quantitativi dei progetti sia alla sostenibilità economico-finanziaria, mediante il supporto di un Nucleo di Valutazione. Gli esiti delle valutazioni da parte del Nucleo verranno rassegnati al Responsabile del Procedimento per la successiva approvazione finale.

Eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti sia nella fase di istruttoria formale che di merito dovranno pervenire entro massimo 10 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta. Ciò comporterà la sospensione dei termini di istruttoria.

Criteri di valutazione

I progetti verranno valutati secondo i seguenti elementi:

1. Coerenza del piano di intervento rispetto ad obiettivi, target, risultati attesi, analisi del contesto, soggetti attuatori, risorse economiche e non;
2. Analisi del contesto di riferimento sulla base di fonti attendibili di dati;
3. Esperienza nelle attività indicate nel piano di intervento da parte dei soggetti attuatori, evidenziando in particolare i risultati ottenuti;
4. Qualità del partenariato da valutarsi rispetto ad una chiara suddivisione dei ruoli e della partecipazione ai progetti dei diversi membri, anche in termini di budget, nonché rispetto alla sua ampiezza e rappresentatività, con la previsione di un punteggio premiale per i progetti che coinvolgono più soggetti rispetto al partenariato minimo previsto al punto 4;
5. Indicazione dettagliata dei risultati quali-quantitativi previsti e degli impatti attesi, in termini di destinatari raggiunti e di rilevanza territoriale;
6. Sostenibilità del piano economico, con voci di spesa adeguate e dettagliate e l'indicazione delle fonti di finanziamento.

Di seguito alla tabella con l'indicazione degli elementi, sotto elementi e punteggi.

Tabella Valutazione di merito

Elementi	Sotto elementi	Punteggio
1. Coerenza del piano di intervento rispetto ad obiettivi, target, risultati attesi, analisi del contesto, soggetti attuatori, risorse economiche e non (max 24)		
Obiettivi (max 10)	Presenza di un solo obiettivo	5
	Presenza di due obiettivi	7
	Presenza di tutti e tre gli obiettivi	10
Target coinvolto (max 10)	Giovani oltre 18 anni sino a 30 anni	3
	Adulti (oltre i 30)	2

	Anziani (oltre i 65)	3
	Fasce e popolazione svantaggiata o a rischio marginalizzazione	2
Risultati attesi (max 4)	A breve termine (max 12 mesi)	2
	A lungo termine (oltre 12 mesi)	4
2. Analisi del contesto di riferimento sulla base di fonti attendibili di dati (max 5)		
Analisi del contesto	Esaustività dati di contesto (presenza di tutti gli elementi: bisogni, dati, fonti dati)	5
3. Esperienza nella attività indicate nel piano di intervento da parte dei soggetti attuatori, evidenziando i risultati ottenuti (max 8)		
	Almeno una esperienza nella stessa tipologia di progetti	5
	Più di una esperienza nella stessa tipologia di progetti	8
4. Qualità del partenariato (max 5)		
	Chiara suddivisione ruoli e partecipazione in termini di budget – solo partenariato minimo	2
	Chiara suddivisione ruoli e partecipazione in termini di budget con prevalenza mondo sportivo e oltre partenariato minimo	5
5. Indicazione dettagliata dei risultati quali-quantitativi previsti e degli impatti attesi, in termini di destinatari raggiunti e di rilevanza territoriale; (max 15)		
	Credibilità dei risultati attesi in riferimento sia alla situazione iniziale sia allo schema progettuale predisposto	5
	Chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che quantitativi	10

6.Sostenibilità del piano economico, con voci di spesa adeguate e dettagliate e l'indicazione delle fonti di finanziamento. (max 15)		
	Analisi piano economico: coerenza con il piano di progetto, adeguatezza e dettaglio delle voci di spesa, credibilità del co-finanziamento, sostenibilità	5
	Diversificazione delle fonti di finanziamento: in particolare risorse derivanti dal coinvolgimento di altri soggetti finanziatori esterni al partenariato	10
TOTALE		72

Potranno accedere al contributo i progetti che avranno ottenuto una valutazione pari o superiore a **27** punti su 72.

12. Approvazione graduatoria e concessione contributo

A seguito della conclusione dell'istruttoria di merito, con decreto dirigenziale verranno approvati gli esiti delle istruttorie formali e di merito con la relativa concessione del contributo sulla base delle spese ammissibili presentate a preventivo.

Gli elenchi approvati saranno suddivisi in:

- soggetti ammissibili e finanziabili;
- soggetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento risorse;
- soggetti non ammissibili istruttoria formale con le relative motivazioni;
- soggetti non ammissibili istruttoria di merito con le relative motivazioni.

Gli esiti delle istruttorie finali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it.

13. Modalità di presentazione della domanda

L'adesione al bando dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante (o suo delegato/autorizzato alla firma) del soggetto capofila del partenariato esclusivamente tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo internet www.agevolazioni.regione.lombardia.it

a partire dalle h. 10 di martedì 31 gennaio 2017

fino e non oltre le h. 16 di giovedì 2 marzo 2017

Non potranno essere accolte domande pervenute con modalità difformi (es. solo cartacee) rispetto a quanto previsto nel presente bando o fuori termine.

Per accedere all'applicativo, prima della presentazione della domanda è necessario provvedere alla registrazione ed alla profilazione del Soggetto Richiedente (capofila del partenariato) che possono avvenire anche disgiuntamente dalla successiva fase di presentazione della domanda.

Si evidenzia che per poter procedere all'inserimento della domanda online, è necessario che il firmatario (Legale Rappresentante o suo delegato/autorizzato alla firma) capofila del partenariato sia abilitato alla firma digitale, come di seguito meglio specificato,

La procedura richiede obbligatoriamente la sottoscrizione della domanda di contributo, generata automaticamente dal sistema informatico, per il tramite di firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da parte del legale rappresentante o suo delegato/autorizzato alla firma.

I soggetti, all'atto della presentazione della domanda, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La domanda di contributo si ritiene presentata solo a seguito della sua protocollazione, che avviene al termine della procedura di firma del relativo modulo, del suo caricamento sul sistema informatico, del pagamento del bollo, se dovuto, e dell'invio al protocollo online.

Ai fini del rispetto del termine della presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio telematico della domanda per la protocollazione.

Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato di svolgere attività economica per la parte per cui riceve il finanziamento, dovrà allegare, pena la non ammissibilità della domanda, nell'applicativo informatico anche la dichiarazione contributi "de minimis", sottoscritta digitalmente o con CRS/CNS dal Legale Rappresentante o suo delegato/autorizzato alla firma.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l'ora di invio telematico della domanda per la protocollazione.

L'assolvimento in forma virtuale degli obblighi di **bollo** per i non esenti (marca da bollo da 16,00 euro ai sensi del DPR 642 del 26 otto-bre 1972, il cui valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di legge) deve essere effettuato **con carta di credito dei circuiti autorizzati** accedendo all'apposita sezione della procedura online e prima dell'invio elettronico della domanda. In ogni caso il mancato pagamento della marca da bollo in fase di domanda dovrà essere obbligatoriamente sanato prima della pubblicazione delle graduatorie.

Per il presente bando, **sono esenti dal pagamento del bollo** i seguenti soggetti: Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; ONLUS e Associazioni di Volontariato iscritte nei registri istituiti da Regione Lombardia.

Eventuali errori riscontrati in fase di istruttoria di ammissibilità potranno essere sanati con il pagamento della marca da bollo prima dell'assegnazione del contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Accordo di partenariato stipulato tra i partner di progetto;
- Scheda progetto (in formato pdf);
- Piano economico dettagliato (file excel);
- Dichiarazioni sostitutive per la concessione degli aiuti in "de minimis" per ciascuno dei soggetti coinvolti (capofila ed eventuali partner);
- Copia dello Statuto, ove presente, del capofila e dei partner;
- Copia del Bilancio;
- Copia dichiarazione agenzia delle entrate;

Si ricorda che in caso di documenti sottoscritti con firma autografa è richiesta copia di un documento di validità in corso di validità per ciascun soggetto sottoscrittore.

La domanda di partecipazione dovrà essere resa legale mediante il pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.

14. Rendicontazione ed erogazione del contributo

La richiesta di erogazione del contributo concesso potrà essere richiesta in due tranches come segue:

1. **Anticipazione di 30%** del contributo concesso alla data di avvio del progetto;
2. **Richiesta di Saldo** da presentare entro 30 giorni dal termine della realizzazione del progetto, con la presentazione delle rendicontazioni di tutte le spese ammesse al contributo.

Sono ammesse modifiche alle attività previste e rimodulazioni del budget previa richiesta di autorizzazione da parte di Regione Lombardia da inviare all'indirizzo PEC sport@pec.regione.lombardia.it, corredata dalla descrizione delle modifiche intercorse e dalla presentazione del piano economico dettagliato aggiornato.

I giustificativi di spesa dovranno essere strettamente e chiaramente correlati allo svolgimento dell'iniziativa progettuale e intestati unicamente al soggetto capofila e agli eventuali partner di progetto.

Tutti i giustificativi di spesa dovranno risultare quietanzati al momento della presentazione della richiesta di saldo.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal soggetto capofila e dai soggetti partner per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono accettati in alcun caso:

- o pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- o qualsiasi forma di autofatturazione;
- o la fatturazione incrociata fra i membri del partenariato.

Il giustificativo di spesa riportante la dicitura "quietanzato" o "pagato" ancorché apposta direttamente dal fornitore, con proprio timbro e firma, non è considerato un dimostrativo di pagamento valido.

Laddove, coerentemente con quanto disposto al paragrafo 8 "Cofinanziamento" sia prevista la valorizzazione di beni, servizi o personale in sede di rendicontazione il legale rappresentante dovrà attestare, con dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, l'utilizzo degli stessi per le finalità di progetto, esplicitando il criterio di calcolo utilizzato per la determinazione dell'ammontare della spesa valorizzata nel piano economico.

La liquidazione del contributo sarà erogata a seguito di verifica della rendicontazione delle spese sostenute secondo le seguenti modalità:

a) Liquidazione dell'anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al 30% del contributo assegnato deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio progetto che deve avvenire dopo l'approvazione della graduatoria ed entro e non oltre il 30 maggio 2017.

b) Liquidazione del saldo finale

L'erogazione del saldo finale sarà disposta **entro 75 giorni** dalla ricezione della richiesta di erogazione saldo da presentare e non oltre il 30 giugno 2018, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate, fatte salve sospensioni dei termini in caso di richiesta di integrazioni.

Qualora le spese rendicontate e validate dovessero risultare di importo inferiore rispetto a quanto dichiarato in fase di domanda, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

Nel caso in cui l'importo delle spese valide sostenute dovesse risultare di valore superiore, il contributo effettivo non sarà in ogni caso aumentato.

15. Decadenza del contributo

Si provvederà a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) Rinuncia;
- b) Non adempimento degli obblighi di cui al successivo punto 17;
- c) Rilascio di dichiarazioni mendaci in fase di presentazione della domanda e di rendicontazione delle spese sostenute;
- d) Mancata realizzazione dell'iniziativa;
- e) Mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate, o qualora il beneficiario non consenta il regolare svolgimento delle procedure di controllo previste al successivo paragrafo 15;
- f) Mancato rispetto dei requisiti per la concessione di aiuti in "de minimis", applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione e sino alla data di restituzione.

16. Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

17. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) Realizzare l'iniziativa progettuale secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo;
- b) Esporre il logo di Regione Lombardia, previa approvazione da richiedere all'indirizzo mail comunicazione_sport@regione.lombardia.it;

- c) Trasmettere nei termini e nei modi previsti la documentazione di rendicontazione delle spese sostenute;
- d) Conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;
- e) Segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante.

18. Sintesi scadenze del bando

31 gennaio 2017	Apertura on line Presentazione domande
2 marzo 2017	Chiusura on line Presentazione domande
Entro 2 maggio 2017	Pubblicazione graduatorie ed elenco dei soggetti esclusi
Entro il 30 maggio 2017	Comunicazione di avvio del progetto
Entro il 30 giugno 2017	Liquidazione dell'anticipazione
Entro il 30 giugno 2018	Rendicontazione dei progetti e richiesta di erogazione saldo
Entro il 30 luglio 2018	Verifica della rendicontazione dei progetti
Entro il 15 settembre 2018	Erogazione della quota di contributo relativa al saldo finale

19. Informazioni

Per informazioni di carattere procedurale è necessario rivolgersi alla struttura competente della Giunta Regionale: Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo, mail: LR26_2014@regione.lombardia.it

20. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc...

21. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso e delle procedure ad esso conseguenti è il Dirigente pro-tempore della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema sportivo – Unità Organizzativa Sport e Attrattività, Direzione Generale Sport e Politiche per Giovani – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.